

Rassegna Stampa

di Venerdì 1 marzo 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Sicurezza				
37	Italia Oggi	01/03/2024	<i>Sicurezza nei cantieri privati (A.Mascolini)</i>	3
Rubrica Energia				
8	Il Sole 24 Ore	01/03/2024	<i>Dal fotovoltaico all'eolico, crescono le imprese verdi: +13,2 (S.Deganello)</i>	4
8	Il Sole 24 Ore	01/03/2024	<i>La via dell'idrogeno per Duferco parte dalla Sicilia (N.Amadore)</i>	5
8	Il Sole 24 Ore	01/03/2024	<i>Rinnovabili: aste a rischio, in Italia tariffe troppo basse (L.Serafini)</i>	7
Rubrica Fisco				
29	Il Sole 24 Ore	01/03/2024	<i>Sismabonus acquisti ordinario anche per immobili non finiti (G.Gavelli)</i>	8
32	Il Sole 24 Ore	01/03/2024	<i>L'errore nell'invio della Cilas preclude l'accesso al superbonus (G.Saporito)</i>	9
1	Italia Oggi	01/03/2024	<i>Stretta Gdf sui crediti fiscali (C.Bartelli)</i>	10
28	Italia Oggi	01/03/2024	<i>Superbonus, conto in delibera (C.Angeli)</i>	11

Delibera dell'Autorità anticorruzione sulle spese per l'esecuzione della manutenzione

Sicurezza nei cantieri privati

In caso di pericolo il comune autorizzato a intervenire

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

In caso di pericolo per la sicurezza pubblica, un intervento di manutenzione straordinaria può essere svolto da un'amministrazione anche su terreno di un privato soggetto che non abbia, dopo diversi solleciti, adempiuto alle richieste di intervento; è onere dell'amministrazione recuperare le spese sostenute.

Lo ha affermato l'Anac (Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Giuseppe Busia) con la delibera n. 64 del 7 febbraio 2024 relativa alle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori a tutela della sicurezza pubblica nel comune di Amalfi. In particolare, lavori di consolidamento del costone Gaudio, nella frazione Poggerola, per una quota massima di circa 450 metri nell'ambito del monte Gaudio.

La vicenda aveva visto in passato diversi crolli, distac-

chi e ribaltamenti di materiale lapideo verso valle ponendo in serio rischio l'incolumità pubblica e privata delle sottostanti attività antropiche costituite da case, strutture ricettive, viabilità, attività agricole.

L'Anac nella delibera ha evidenziato che tutti gli interventi (oltre 5 milioni di euro) andavano eseguiti su suolo privato e che dal 2009 erano state emesse a carico dei proprietari numerose ordinanze per l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza a tutela della salvaguardia pubblica e privata con le quali si ingiungeva ai proprietari di provvedere a diverse attività: ispezione e verifica dei luoghi a cura di geologo per accertare lo stato di pericolosità dei massi instabili; affidamento a un tecnico qualificato dell'incarico di effettuare uno studio geostrutturale da trasmettere all'Ufficio tecnico comunale; realizzazione di tutte le opere necessarie a ripristinare la sicurezza dell'area.

Nelle ordinanze l'ammi-

nistrazione da un lato si dichiarava esonerata da ogni responsabilità verso i proprietari degli immobili contigui, dall'altro lato si riservava, in caso di inerzia dei proprietari destinatari del provvedimento, di attivare i poteri sostitutivi addebitando ogni spesa ai proprietari medesimi. Inoltre, aveva anche precisato che «l'intervento sostitutivo finalizzato alla salvaguardia e alla tutela della sicurezza è l'unico strumento possibile per evitare, in assenza di interventi di mitigazione del rischio, lo sgombero coatto da persone o cose delle aree esposte in un'area fortemente antropizzata, anche alla luce dell'enorme attrattività turistica di caratura mondiale».

L'Anac si è espressa favorevolmente sull'operato dell'amministrazione in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha considerato legittimo l'operato dell'amministrazione «che si era attivata dopo l'emissione di una ordinanza contingibile e urgente con la quale era

stato ordinato ai proprietari di un'area di iniziare lavori di consolidamento dei versanti di rispettiva proprietà per la tutela della privata e pubblica incolumità».

Per i giudici la legittimità dell'intervento sostitutivo dell'amministrazione risiedeva nella «perdurante urgenza di intervenire e nella necessità che i lavori intimati alle proprietà fossero svolti in forma coordinata e da un unico soggetto per l'intero fronte d'intervento». Bene aveva fatto quindi il comune a decidere di realizzare immediatamente essa stessa le opere di eliminazione dello stato di pericolo, in sostituzione del soggetto tenuto, anticipandone la relativa spesa, posta a carico del soggetto tenuto. Sulla base della giurisprudenza citata quindi l'amministrazione può procedere allo svolgimento dei lavori (finanziati peraltro con fondi regionali) ma deve poi procedere al recupero delle spese da parte dei privati, anche per non incorrere in responsabilità per danno erariale.

— © Riproduzione riservata —

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina nell'inserto Enti Locali e una sezione dedicata su www.italiaoggi.it/specialeappalti



Dal fotovoltaico all'eolico, crescono le imprese verdi: +13,2

Fondazione Symbola

Sono 37.655 secondo l'ultima rilevazione, presentata alla fiera Key Energy di Rimini

Sara Deganello

Sono 37.655 le imprese attive o potenzialmente attive nella filiera delle rinnovabili in Italia: il 13,2% in più rispetto allo scorso anno, quando erano 33.257. Lo rivela la seconda edizione dell'indagine "Filiera del futuro. Geografia produttiva delle rinnovabili in Italia", promossa e realizzata da Fondazione Symbola e Italian Exhibition Group con le principali associazioni di categoria, e presentata ieri a Key Energy, la fiera dell'energia di Rimini che si conclude oggi.

Come si legge nel rapporto, con una proporzione che rispecchia la fotografia emersa nella prima edizione, la maggioranza delle imprese sono attive nel settore fotovoltaico (74,4%), seguite da quelle dell'eolico (37,1%), delle bioenergie, cioè biomasse e biogas (23,2%), dell'idroelettrico (17,6%), del geotermico

(13%) e del solare termico (8,1%).

Oltre metà delle aziende (52,1%) ha la sede legale in Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia e Veneto. La Lombardia è al primo posto con 6.035 imprese (16% del totale nazionale), seguono Lazio con 4.084 (10,8%), Campania con 3.490 (9,3%), Sicilia con 3.018 (8%) e Veneto con 2.981 (7,9%). Le stesse regioni guidano la classifica dei territori che hanno registrato il maggior numero di nuove aziende: se ne contano infatti 676 in Lombardia, 564 nel Lazio e 465 in Campania.

La provincia italiana con più imprese della filiera è quella di Roma con 3.096 aziende (l'8,2% del totale in Italia), soprattutto grazie alla presenza di quelle specializzate nelle operazioni di installazione e manutenzione. Seguono la provincia di Milano con


Roma è la provincia con il maggior numero di operatori della filiera, soprattutto installatori e manutentori

2.748 imprese (7,3%), di Napoli con 1.569 (4,2%), di Bolzano con 1.220 (3,2%) e di Torino con 1.098 (2,9%). Una classifica che rispecchia le posizioni dello scorso anno.

Per quanto riguarda i settori di attività, l'installazione e la manutenzione spiccano in modo particolare in Campania (48,2% delle imprese regionali) e nel Lazio (45,4%). Per la Lombardia, invece, è più rilevante la quota di operatori nella produzione di energia (17,8% rispetto al 13,8% nazionale) e nelle attività di consulenza, collaudo e monitoraggio (8,6% contro il 6,1% nazionale).

«C'è un'Italia che eccelle in molti segmenti della nuova economia sostenibile: il nostro Paese dà il meglio di sé quando incrocia i suoi cromosomi antichi, la sua identità con un modo tutto italiano di fare economia: che tiene insieme innovazione e tradizione, coesione sociale, nuove tecnologie e bellezza, capacità di parlare al mondo senza perdere legami con territori e comunità, flessibilità produttiva e competitività. C'è molto da fare ma da qui possiamo partire per affrontare non solo i nostri mali antichi ma il futuro e le sfide che ci pone», ha commentato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La via dell'idrogeno per Duferco parte dalla Sicilia

Nino Amadore
MESSINA

Un polo in grado di produrre circa 100 tonnellate all'anno di idrogeno verde, tramite un impianto fotovoltaico da 4 Mw e un elettrolizzatore da 1 Mw. È il progetto Hydrogen Valley avviato da Duferco nell'area industriale di Giammoro in provincia di Messina dove l'azienda è presente da anni con un impianto industriale (Duferco Travi & Profilati) con una capacità produttiva pari a 450.000 tonnellate l'anno. In quest'area l'azienda punta allo sviluppo di un polo di produzione di idrogeno verde in collaborazione con Caronte Spa, l'azienda che si occupa tra le altre cose del traghettamento sullo Stretto di Messina, e Nippon Gases Italia che fa parte del gruppo Nippon Gases, quarta società di gas industriale in Europa.

«Il tema dell'idrogeno – dice il presidente di Duferco Antonio Gozzi – è strategico. Noi siamo molto interessati all'idrogeno per sostituire il gas. Ma bisogna essere onesti: oggi i costi sono molto alti senza contare le complicazioni per lo stoccaggio e il trasporto. Crediamo sia importante sperimentare sui

processi per cercare di ridurre i costi. Credo che il tema vero oggi sia come fare utilizzare all'industria energia che sia in linea con la competitività. Quando si è di fronte a gap così elevati la sperimentazione e la ricerca sono la strada giusta».

A questa logica risponde l'operazione siciliana che sarà realizzata con un investimento di 10 milioni di euro, di cui 7,5 milioni finanziati nell'ambito del bando "Hydrogen Valleys" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), attraverso la Regione Siciliana. L'impianto sorgerà in parte nell'area dismessa di Nippon Gases che è attigua all'area occupata dallo stabilimento di Duferco: in particolare nell'area di Nippon Gases saranno impiantati gli elettrolizzatori che saranno forniti dai portoghesi di Fusion Fuel con cui Duferco ha firmato un accordo preliminare.

I lavori per la costruzione dell'impianto cominceranno nelle prossime settimane e saranno completati a metà dell'anno prossimo. La Hydrogen Valley in Sicilia contribuirà al raggiungimento di

uno dei principali obiettivi europei nella transizione energetica come previsto dal RePowerEU – spiega ancora il presidente della Duferco –. È un progetto che supporta le imprese e il territorio e che contribuisce all'incremento dell'indotto dell'isola. La transizione energetica sarà una sfida concreta solamente se comporterà sviluppo occupazione ed economico. Altrimenti, il rischio è che rimanga una missione sempre troppo ambiziosa».

L'idrogeno verde prodotto a Giammoro sarà destinato ad alimentare le industrie dell'area circostante che è ad intensa presenza industriale ma non solo, ovviamente: «Abbiamo già tre clienti potenziali – spiega ancora Gozzi – i primi siamo noi e non è un caso che un impianto del genere venga costruito all'interno di un'azienda come la nostra. Gli altri due clienti possibili secondo i nostri ragionamenti sono i Comuni di Messina e Catania che hanno acquistato autobus a idrogeno e hanno necessità di un fornitore di prossimità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Energia

Il progetto Hydrogen Valley è in grado di produrre 100 tonnellate l'anno



Il confronto

Le aste per fotovoltaico ed eolico onshore. *Prezzi in euro/MWh*

PAESE	TECNOLOGIA	PARTECIPANTI	BASE D'ASTA	PREZZO MEDIO DI AGGIUDICAZ.
2023	 FOTOVOLTAICO	 POCHI		
	 EOLICO ONSHORE	 OLTRE LA DISPONIBIL.		
Italia	 		66,5 - 77,6 da ott 2023	65,1
Francia			N.D.	85,3
Germania			73,5	73,3
	 Open space		73,7	67,7
Regno Unito	 Tecnol. multipla		85	84,3
	 Tecnol. multipla		75	75,4
Irlanda	 Tecnol. multipla		110	100,5
	 Tecnol. multipla			
Polonia	 Tecnol. multipla		75	min 27 max 72
	 Tecnol. multipla		89	min 63 max 80
2024				
Italia	 		77,6	75
Francia			N.D.	87,2
Germania			73,7	51,7

Fonte: Erg

Rinnovabili: aste a rischio, in Italia tariffe troppo basse

Energia. L'allarme di Garrone (Erg): «Dal 2023 aumentati i costi delle tecnologie. Dalla Germania alla Francia i prezzi oltre 86 euro a mw»

Laura Serafini

Nel 2023 l'Italia è riuscita a installare 5,7 gigawatt di rinnovabili, un record rispetto agli anni precedenti (1 gigawatt nel 2021, 3 nel 2022) ma al contempo un risultato non del tutto soddisfacente. E questo perché circa 4 gigawatt sono pannelli installati sui tetti, che hanno costi 3-5 volte superiori rispetto agli impianti a terra, e di questi 2 gigawatt sono stati realizzati grazie a incentivi come il Superbonus. La spinta che si voleva dare alle rinnovabili e agli impianti utility scale (dunque i grandi impianti a terra) con le semplificazioni in realtà non c'è stata.

E questo – come ha rivelato ieri il vicepresidente esecutivo di Erg, Alessandro Garrone, in occasione dell'evento "Transizione energetica, meno costi più sicurezza per il paese" organizzato da Elettricità Futura a Key 2024 presso la Fiera di Rimini – perché ai problemi legati al permitting per chi installa impianti e genera energia, soprattutto eolica, dal 2023 se ne sono aggiunti altri. «Nell'ultimo anno e mezzo è aumentato il costo delle tecnologie» soprattutto per gli impianti eolici «si è impennato, i costi degli investimenti sono aumentati e questo aumento non è riflesso nelle tariffe riconosciute dai meccanismi di stabilizzazione dei ricavi» assegnati attraverso aste governative dal Gse su indicazione del ministero dell'Ambiente.

Questi meccanismi sono contratti per le differenze che fissano nel tempo il valore del megawattora prodotto dagli impianti rinnovabili; contribuiscono a proteggere dalla volatilità del prezzo dell'energia ancora troppo ancora a quello del gas. Le aste che si sono svolte nel corso del 2022 e nel 2023 sono andate quasi tutte deserte per queste ragioni. Ad eccezione dell'ultima, indetta a fine anno (assegnato 1 gigawatt su 1,6 di disponibilità): è andata

bene perché un emendamento aveva introdotto via legge la possibilità di adeguare le tariffe all'andamento dell'inflazione. Ma anche perché il Gse ha cominciato a supportare attivamente le imprese nel percorso di istruttoria, evitando che l'errore formale potesse comportare l'esclusione dalle aste. Tutto questo, però, non basta. «In Italia nelle aste siamo ancora a prezzi attorno a 75-76 euro a megawattora (per l'eolico, ndr) quando il costo di produzione, a seconda della ventosità, varia tra 90 e 100 euro a megawattora», ha detto Garrone. All'estero invece non è così; gli adeguamenti ai costi ci sono stati. «In Germania, Inghilterra, Irlanda del Nord – ha aggiunto – hanno rivisto le basi di asta, che sono state aggiudicate a valori superiori a 100 euro a megawattora. La Francia nell'ultima asta ha elevato i prezzi a 86/87 euro a megawattora. Valori che permetterebbero di sbloccare molti investimenti anche in Italia». Il momento «è critico – ha osservato –. Le aziende che vogliono investire, come Erg, sono ancora finanziariamente forti», ma, ha aggiunto, «l'incertezza regolatoria che pesa sulle società delle rinnovabili quotate sta determinando una contrazione superiore al 50% delle capitalizzazioni e rendendo più difficile finanziarsi sul

mercato». Il manager ha sottolineato la necessità che sia emesso al più presto il decreto FerX, che dovrà fissare contingenti e basi d'asta per la nuova capacità rinnovabile tra il 2024 e il 2028. Nei disegni del governo dovrebbe abilitare 60 gigawatt di potenza (contro 8 del decreto Fer1) e permettere di raggiungere gli obiettivi del 2030.

Ieri il presidente del Gse, Paolo Arrigoni, al lavoro sul documento supportando il ministero dell'Ambiente, ha rivelato che l'obiettivo è notificare il decreto a Bruxelles nelle prossime settimane, anticipando la tabella di marcia previste per maggio. «È importante determinare con equilibrio le tariffe a base d'asta per tenere conto della volatilità dei prezzi dell'energia – ha spiegato Arrigoni –. Sappiamo, però, che livelli tariffari alti, se sono opportuni per una competitività nelle aste, significano anche maggiori oneri di sistema che famiglie e imprese devono pagare in bolletta».

Giuseppe Argirò, ad di Cva, parlando delle gare nel settore idroelettrico ha detto che il 30% delle concessioni sono scadute (il resto scadrà nel 2029), ma anche che la legge che l'Italia si autoimposta comporta «un esproprio». «La mia azienda ha l'obbligo civilistico di tutelare il patrimonio aziendale – ha detto –. Se perdessimo le gare come si fa a non impugnare il bando e a rinunciare a un patrimonio così elevato perché non è riconosciuto da una legge fatta male?».

Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura, ha annunciato un'iniziativa con le istituzioni per arrivare a realizzare un Testo Unico delle norme autorizzative degli impianti rinnovabili reali «che consenta di non avere più un sistema in cui regione che vai interpretazione che trovi, ma un contesto normativo con uno stesso approccio in tutta Italia».

Arrigoni (Gse): «Presto il decreto FerX a Bruxelles. Serve equilibrio sulle tariffe, pesano sulle bollette»

Agevolazioni edilizie

Sismabonus acquisti ordinario anche per immobili non finiti —p.32

Sismabonus acquisti ordinario anche per immobili non finiti

Interpello. Sono sufficienti il collaudo statico e il deposito dell'asseverazione di fine lavori strutturali oltre all'accatastamento almeno in categoria F/4

Giorgio Gavelli

Sismabonus acquisti possibile anche "al grezzo", senza la comunicazione di fine lavori, ma con avvenuto collaudo statico e deposito dell'asseverazione di fine lavori strutturali.

È questa la principale conferma che si ricava dalla risposta a interpello 907-1381/2023 della direzione regionale Veneto dell'agenzia delle Entrate, che ribadisce altresì l'irrelevanza delle varianti (anche soggettive) ai fini della individuazione della possibilità di fruire dell'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura. Condizione essenziale per addvenire alla cessione delle singole unità immobiliari allo stato grezzo è che le stesse siano comunque accatastate almeno in categoria F/4.

L'agevolazione - ancora in vigore per i rogiti di compravendita di unità immobiliari site in edifici interamente demoliti e ricostruiti con riduzione del rischio sismico, stipulati entro il prossimo 31 dicembre (ed entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori) - rappresenta uno dei bonus attualmente

più appetibili, sia per l'aliquota di detrazione (75%-85% a seconda della riduzione della classe di rischio), che per il suo ampio perimetro (si veda l'articolo a fianco), tra l'altro comprendente interventi qualificabili non solo come ristrutturazione ma anche come demolizione con nuova costruzione. La facoltà di far sorgere il bonus direttamente in capo agli acquirenti delle unità immobiliari e di riconoscere (laddove ancora possibile) lo sconto in fattura costituiscono, per le società immobiliari, importanti fattori distintivi sul mercato.


Nell'interpello l'Agenzia conferma la possibilità di accedere allo sconto in fattura anche per le spese sostenute nel 2024, essendo la richiesta di titolo abilitativo anteriore al 17 febbraio 2023 (articolo 2 del DL 11/2023) ed essendo irrilevanti le varianti tanto di natura soggettiva - in questo caso, la voltura in capo all'immobiliare venditrice - quanto di natura oggettiva (articolo 2-bis dello stesso decreto).

In merito allo stato degli immobili all'atto della cessione, la risposta ricorda come, ai fini del sismabonus acquisti, è sufficiente che sia

realizzato il presupposto dell'ultimazione dei lavori di riduzione del rischio sismico riguardanti l'intero fabbricato (risposta a interrogazione parlamentare 5-07778 del 29 marzo 2022), come attestato dal direttore lavori in base all'articolo 3, comma 4, del Dm 58/2017. Si tratta, pertanto, della cosiddetta fine lavori strutturale che, lo si ricorda, non è quella attestante l'ultimazione dei lavori su tutte le singole unità immobiliari. Ai fini pratici, dunque, è sufficiente l'ottenimento della certificazione, da parte del tecnico abilitato, con deposito presso lo sportello unico dell'edilizia degli allegati B-1 e B-2. L'agibilità e la comunicazione di fine lavori delle singole unità, invece, non sembrano essere obbligatorie ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale.


L'interpello non ne parla, ma se l'intervento complessivo fosse qualificato come ristrutturazione, non dovrebbero esserci problemi di cumulo con eventuali agevolazioni ecobonus, tanto per i venditori (risposta 769/2021) quanto per gli acquirenti, a seconda di chi sostiene le relative spese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA RISPOSTA

Sismabonus acquisti anche «al grezzo», senza la comunicazione di fine lavori, ma con avvenuto collaudo statico e deposito dell'asseverazione di fine lavori strutturali. Lo conferma la Dre Veneto.



L'errore nell'invio della Cilas preclude l'accesso al superbonus

Tar FVG

**Filippo Di Mauro
Guglielmo Saporito**

Si perde l'accesso al superbonus se, all'inizio, vi è stato un errore nell'invio della richiesta di Cilas. L'infortunio è accaduto ad un condominio di Pordenone che, tramite un tecnico incaricato, nell'ottobre 2022 trasmetteva al Comune la propria istanza per superbonus 110% (articolo 119 del Dl 34/2020), cui seguivano successive notifiche documentali. A distanza di mesi, il Comune si è reso conto della mancata protocollazione della pratica edilizia: infatti per un errore nel digitare la Pec del Comune, la Cilas non risultava caricata e quindi l'intervento risultava ignoto all'amministrazione.

A distanza di tempo, nell'aprile 2023, il professionista incaricato dal condominio ha chiesto di recepire comunque (e retroattivamente) la documentazione, allegando la prima delle ricevute che si ottengono quando si invia un atto a una pec. Si sosteneva infatti che vi era un principio di prova della volontà di eseguire i lavori con Cilas, situazione che avrebbe potuto generare una procedura di "soccorso istruttorio", rimediando all'errore iniziale. Il Comune ha respinto la domanda di inserimento retroattivo della Cilas, ritenendo che nel caso specifico non si potessero applicare i principi di leale collaborazione e soccorso istruttorio che regolano i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione (articoli 1 e 6 della legge 241/1990).

Il Tar Friuli Venezia Giulia (sentenza 68/2024), ha condiviso la tesi del Comune, perché, pur non dubitandosi della buona fede del tecnico incaricato dell'invio della Pec, l'errore

è risultato insanabile. Mancava infatti l'atto iniziale della pratica Cilas, sicché non vi era nulla da rettificare, perché nulla era pervenuto alla pubblica amministrazione. Un eventuale errore in buona fede avrebbe potuto riguardare solo fasi successive della procedura, ma non l'atto iniziale, che dà l'avvio alla pratica edilizia.

Quindi, si è data prevalenza al principio di autoresponsabilità, che sposta sul soggetto che avanza una domanda ogni responsabilità circa tempi e modi di invio. Nell'utilizzo della Pec, la semplice (prima) ricevuta di avvenuta accettazione da parte del sistema non equivale al perfezionamento della notifica del messaggio telematico: occorrono a tal fine le ricevute di avvenuta consegna al destinatario. L'as-

senza delle predette ricevute di consegna, nel caso specifico, avrebbe dovuto allarmare il professionista diligente (articolo 1176 del Codice civile), imponendo immediate verifiche e controlli sulla corretta trasmissione dell'istanza. Un analogo dovere di diligenza si applica qualora la casella Pec del destinatario sia piena e quindi la ricezione risulti impossibile: anche in questo caso, il mittente ha l'onere di rinnovare l'invio (Cassazione 32287/2023). Solo qualora vi sia un errore esterno, attribuibile cioè a circostanze non governabili dal mittente (ad esempio, un malfunzionamento della piattaforma telematica), si può attivare una procedura di soccorso (Consiglio di Stato, 5008/2021) e rinnovare l'invio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Stretta Gdf sui crediti fiscali

Nelle linee guida della Guardia di finanza per il 2024: blocco preventivo sui crediti di imposta del Pnrr sospetti e controlli su chi non risponde alle lettere di compliance

Blocco preventivo della Guardia di finanza sui crediti di imposta Pnrr sospetti. E controllo di coloro che non rispondono alle lettere di compliance. Lo prevede la circolare operativa 1/2024 che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare: monitoraggio, con eventuale sequestro, dei crediti d'imposta fiscali sospetti, e spinta alla compliance con il fisco, attraverso attività di controllo sugli inerti nei confronti degli alert inviati dall'Agenzia delle entrate.



Andrea De Gennaro

Bartelli a pag. 22

La circolare operativa 1/2024 punta al monitoraggio dei bonus e a azioni preventive

Crediti imposta Pnrr, stretta Gdf

In caso di elementi di rischio si procede fino al sequestro

DI CRISTINA BARTELLI

Crediti di imposta Pnrr sospetti, blocco preventivo della Guardia di finanza.

E controllo di coloro che non rispondono alle lettere di compliance. L'attività 2024 della Guardia di finanza, secondo la circolare operativa 1/2024 che *ItaliaOggi* è in grado di anticipare si muoverà su due direttrici: monitoraggio, con eventuale sequestro, dei crediti d'imposta fiscali e comunque finanziati con fondi Pnrr che risultino sospetti, e spinta alla compliance con il fisco, attraverso attività di controllo e moral suasion per chi inerte non risponde agli alert inviati dall'Agenzia delle entrate (si veda altro articolo in pagina). Nel documento di quasi 400 pagine, le attività di controllo e prevenzione, del corpo di polizia tributaria, guidato da Andrea De Gennaro

si articolano in 21 piani operativi. Di questi due hanno carattere di novità quello sulla compliance e quello per le indebite compensazioni anche ai fini dei controlli Pnrr.

Per quanto riguarda i controlli Pnrr nella circolare è specificato che per il 2024 "si conferma la necessità, in fase di preparazione di ogni verifica, di riscontrare se il contribuente abbia maturato crediti finanziabili o finanziati dal Pnrr o li abbia utilizzati in compensazione, così da affiancare sempre ai controlli autonomamente programmati anche l'esame di tali aspetti gestionali, fatte salve motivate esigenze di cui sarà dato atto nel piano di verifica". Le modalità dunque sono specificate dal piano operativo 21 che si pone, si legge nel documento l'obiettivo di "contrastare le indebite compensazioni di debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti, ivi compresi quelli finanziati con risorse del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mediante l'esecuzione di mirati interventi, anche in presenza di ruoli scaduti e non pagati, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, i fenomeni illeciti connessi all'utilizzo distorto delle numerose misure agevolative introdotte dalla legislazione emergenziale sotto forma di crediti d'imposta e di detrazioni fiscali cedibili a terzi". Per i crediti di imposta la circolare invita i reparti, poi, a procedere alla tempestiva segnalazione all'Agenzia delle entrate dei profili di rischio rilevati circa la formazione di un credito d'imposta non spettante o inesistente non ancora compensato, nella prospettiva di prevenire la realizzazione di condotte illecite e tutelare, quindi, il corretto versamento degli oneri tributari e contributivi.

Più nel dettaglio riferendo-

si alle operazioni condotte per i crediti fiscali in edilizia la Guardia di finanza ripercorre le operazioni di analisi e prevenzione ribadendo che "è necessario proseguire l'azione nello specifico comparto, proponendo alle competenti Autorità giudiziarie il sequestro dei crediti d'imposta fittizi individuati ancora in circolazione. Il provvedimento cautelare, infatti, costituisce, tra l'altro, un importante strumento di carattere preventivo, poiché consente di inibire l'ulteriore cessione del credito o la relativa indebita compensazione".

Per quanto riguarda la molteplicità dei crediti di imposta infine la Guardia di finanza segnala che le prassi adottate dai dicasteri competenti non sono omogenee. In alcuni casi, i ministeri hanno attivato procedure propedeutiche alla preventiva ammissione dei contribuenti ai crediti d'imposta da finanziare con risorse del Piano.

© Riproduzione riservata

Tribunale sul pagamento di uno studio di fattibilità commissionato dal solo amministratore

Superbonus, conto in delibera

Si versa solo se è deciso dall'assemblea condominiale

DI CRISTIAN ANGELI

Superbonus, il condominio paga solo quanto deliberato. Se l'amministratore di condominio incarica un'impresa di eseguire lo studio di fattibilità dei lavori agevolabili con Superbonus senza essere autorizzato da una delibera assembleare, la compagine non può essere chiamata a versare il corrispettivo. Ciò in quanto l'affidamento di tale incarico, così come quello di eseguire le opere edilizie, rappresenta una competenza esclusiva dell'organo assembleare, cui l'amministratore non può sostituirsi. È questo, in sintesi, quanto stabilito dal tribunale di Pavia con la sentenza n. 238 emanata il 30 gennaio 2024, con la quale ha rigettato la richiesta di un'impresa esecutrice dei lavori agevolabili con Superbonus di ottenere il

pagamento dal condominio anche in relazione al preliminare studio tecnico-fiscale di fattibilità. I fatti di causa riguardano un'impresa edile, la quale ha scelto di chiamare in giudizio un condominio, asserendo di dover ricevere contrattualmente dallo stesso una somma pari ad oltre 11 mila euro, dovuta quale pagamento dell'attività di consulenza tecnica svolta dalla prima. Più nello specifico, la ditta era stata incaricata dall'amministratore del condominio di svolgere uno studio volto a verificare la fattibilità dell'efficiamento energetico dello stabile, al fine di verificare la possibilità di fruire del Superbonus (dl 34/2020, art. 119). Tuttavia, il condominio convenuto asserisce di non aver mai concluso con l'impresa un simile accordo, opponendosi così al pagamento richiesto. Il condominio riferisce che l'uni-

co rapporto contrattuale intercorso con l'impresa è piuttosto ravvisabile in un contratto d'appalto, stipulato tra le parti a seguito dell'approvazione in assemblea dell'esecuzione dei menzionati lavori di efficientamento. Effettivamente, come ricostruisce il giudice di Pavia, "il rapporto contrattuale allegato dall'attrice risulta ben diverso da quello che il convenuto deduce essere effettivamente intercorso tra le parti: quest'ultimo, invero, avrebbe ad oggetto la realizzazione di un'opera e non una prestazione di servizi di natura intellettuale". Il titolo in base al quale la ditta ritiene di essere creditrice dei menzionati 11 mila euro, nel dettaglio, risiede in un accordo che non è passato attraverso l'assemblea condominiale, concluso tra l'impresa e l'amministratore, che ha agito "a nome e per conto del condominio". Tutta-

via, spiega il tribunale, un simile accordo non fa sorgere alcuna obbligazione in capo alla compagine, che si impegna solo tramite delibera. Nel dettaglio, "non è menzionata la delibera [...] che avrebbe autorizzato lo stesso amministratore a concludere tale specifico contratto, dovendosi a tale proposito rilevare che il conferimento dell'incarico di cui trattasi, ossia di una consulenza per la verifica dei requisiti per l'accesso al Superbonus, non rientra tra le attribuzioni che spettano all'amministratore ex art. 1130 c.c.". Egli, infatti, può impegnare il condominio solo in caso di urgenza, vale a dire nel caso in cui sottoporre la decisione al vaglio dell'assemblea allungherebbe i tempi in modo tale da comportare rischi o danni per il condominio stesso.

© Riproduzione riservata

